

SENTENZA DEL TAR DI BRESCIA N. 291/2013: SCONCERTANTI E FUORVIANTI AFFERMAZIONI

Ancora una volta una sentenza da dimenticare a causa delle affermazioni gravemente fuorvianti ivi contenute: sono state stravolte le vigenti norme di legge sulle contribuzioni economiche ed è stata fornita una interpretazione distorta della sentenza della Corte costituzionale n. 296/2012 (1).

Sintesi della vicenda

La sentenza n. 291/2013 della Sezione di Brescia del Tar della Lombardia si riferisce al ricorso presentato dalla signora A. B., amministratrice di sostegno del fratello C. D., colpito da gravissimo handicap intellettuale «*in quanto affetto da disturbo psicotico cronico con marcati disturbi del comportamento ed aggressività*», contro il Comune di Offlaga (Brescia).

La madre di C. D., anch'essa con grave disabilità, è ricoverata in un istituto, mentre il padre è disoccupato e senza fissa dimora.

A causa delle sue condizioni e della sua situazione familiare, C. D. è ricoverato in una struttura residenziale e frequenta un centro diurno; i due servizi sono gestiti dalla Cooperativa Oasi.

Premesso che la famiglia aveva «*ceduto in conto rette alla Cooperativa Oasi un immobile abitativo di proprietà*», e che C. D. provvedeva al versamento delle proprie risorse consistenti in euro 757,99 mensili (pensione di invalidità e assegno di accompagnamento), il ricorso riguardava gli oneri economici non sanitari a carico del Comune che aveva deliberato la concessione di un contributo mensile di appena 250 euro.

Travisata la sentenza n. 296/2012 della Corte costituzionale

È decisamente sconcertante che i Giudici della Sezione di Brescia del Tar della Lombardia abbiano sostenuto che con la sentenza n. 296/2012 la Corte costituzionale abbia assegnato alle Regioni le competenze legislative

(1) Della sentenza n. 291/2013 della Sezione di Brescia del Tar della Lombardia commentiamo solamente le parti riguardanti le contribuzioni economiche. È assai positivo che detta sentenza confermi l'obbligo dei Comuni di predisporre i progetti individuali per le persone disabili, com'è stabilito dall'articolo 14 della legge 328/2000.

concernenti l'imposizione di contributi economici ai congiunti delle persone non autosufficienti alle quali gli Enti pubblici forniscono prestazioni socio-sanitarie. Si tratta di un gravissimo svuotamento in quanto, com'è evidente, la Corte costituzionale non può assegnare funzioni a chicchessia. D'altra parte la sentenza n. 296/2012 stabilisce solamente che le norme del comma 2 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 109/1998, come risulta modificato dal decreto legislativo 130/2000, non rientrano fra i Livelli essenziali di assistenza di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Inoltre occorre tener presente – aspetto totalmente ignorato dal Tar di Brescia – che la Corte costituzionale non ha stabilito – né poteva farlo – che i succitati decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 non avessero più la connotazione di leggi. Risulta pertanto ovvio che continuano a dover essere applicate le disposizioni del sopra richiamato comma 2 ter dell'articolo 3 in base alle quali, le persone che ricevono prestazioni socio-sanitarie, se si tratta di ultrasessantacinquenni non autosufficienti o di soggetti con handicap in situazione di gravità, devono contribuire alle spese esclusivamente sulla base delle loro personali risorse economiche (redditi e beni, dedotte le franchigie di legge), senza alcun onere per i congiunti conviventi o non conviventi.

La sentenza n. 36/2013 della Corte costituzionale

Nonostante che la sentenza del Tar di Brescia sia stata decisa nella camera di consiglio del 13 marzo 2013, non è stata presa in alcuna considerazione la sentenza n. 36/2013 emessa il 27 febbraio 2013, in cui la Corte costituzionale ha precisato che «*l'attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non autosufficienti è elencata tra i Livelli essenziali di assistenza sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001*». Nella stessa sentenza la Corte costituzionale ha definito non autosufficienti le «*persone anziane o disabili che non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinate di altri*».

Considerazioni in merito ai contributi economici imposti dal Tar di Brescia

Ulteriore sconcerto è causato dalla decisione del Tar di Brescia circa l'obbligo imposto ai congiunti del signor C. D. di corrispondere contributi economici. Infatti nella sentenza in oggetto viene stabilito che il Comune di Offlaga deve prendere in considerazione «*la situazione economica del disabile e dei suoi congiunti*», precisando al riguardo che nel caso di insufficienza delle risorse del signor C. D. – il quale come abbiamo già segnalato percepisce solo la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento – detto Comune «*dovrà tener presente la situazione dei congiunti*» con la sola precisazione che «*ai congiunti non deve essere richiesto un apporto tale da impedire a loro e ai familiari un'esistenza libera e dignitosa*».

Altre violazioni compiute dal Tar di Brescia

Poiché l'articolo 23 della Costituzione sancisce che «*nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*», è evidente che il Tar di Brescia non poteva obbligare i parenti del signor C. D. al versamento di contributi economici poiché non vi sono leggi al riguardo.

È altresì evidente che il Tar di Brescia non ha tenuto conto che, in base all'articolo 2 del decreto legislativo 109/1998, come risulta modificato dal decreto legislativo 130/2000, in nessun caso possono essere richiesti contributi economici ai congiunti non conviventi con l'assistito. Infatti il primo comma di detto articolo stabilisce che «*la valutazione della situazione economica del*

richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare di appartenenza». A sua volta il comma seguente recita: «*Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare*».

Ignorata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Segnaliamo altresì che nella sentenza in oggetto la Sezione di Brescia del Tar della Lombardia ha completamente ignorato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal nostro Paese con la legge 18/2009. Al riguardo ricordiamo che nella sentenza n. 5185/2011 il Consiglio di Stato, nel confermare che gli assistiti, qualora si tratti di soggetti con handicap in situazione di gravità, devono contribuire esclusivamente sulla base delle loro personali risorse economiche senza alcun onere per i congiunti conviventi o non conviventi, aveva fondato la sua decisione affermando quanto segue: «*La giurisprudenza ha già sottolineato che la Convenzione si basa sulla valorizzazione della dignità intrinseca, dell'autonomia individuale e dell'indipendenza della persona disabile (v. l'articolo 3, che impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona, che nel settore specifico rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato, anche se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici)*».

Allucinante iniziativa del legale della Casa di cura San Michele di Bra (segue dalla pag. 46)

sociale, inviandone copia al Difensore civico della Regione Piemonte, ha replicato in data 30 aprile 2013 come segue: «*In merito alla Sua lettera del 24 u.s. ed ai Suoi sorprendenti, stravaganti e fuorvianti riferimenti agli articoli 591 del Codice penale e 315 del Codice civile – che nulla hanno a che fare con il fondamentale diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie delle persone malate, compresi gli anziani cronici non autosufficienti – allego le note del Difensore civico della Regione Piemonte del 28 marzo e del*

24 aprile 2013, al quale chiedo di intervenire affinché anche l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cuneo riconosca che il diritto soggettivo dei malati cronici non autosufficienti, sotto il profilo giuridico, non è mai condizionato dal comportamento dei congiunti».

14. In data 20 luglio 2013 l'Avv. Giorgio Todeschini ha segnalato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti «*ha archiviato l'esposto della Fondazione promozione sociale nei confronti dell'Avv. Nicola Patria*».